COMMISSIONE VI

FINANZE

115.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Galeotti ed altri; deputati Bellocchio ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3323-2210-*B*) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3, 4, 5

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 4

Ferrari Wilmo (gruppo DC), *Relatore* 3, 5

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati *(Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (114-662-4373-4397-*B*) 5

D'Acquisto Mario, *Presidente* 5, 6

Merolli Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 6

Ravasio Renato (gruppo DC), *Relatore f.f.* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,20.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Galeotti ed altri; Bellocchio ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (3323-2210-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Galeotti ed altri e dei deputati Bellocchio ed altri: « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1988, modificata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 25 luglio 1991 e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 18 luglio 1991.

L'onorevole Wilmo Ferrari ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Il provvedimento nuovamente al nostro esame dopo le ulteriori modifiche introdotte dalla X Commissione permanente del Senato è di particolare rilievo e fa parte di un contesto legislativo, il cui *iter* sta giungendo a conclusione, inteso ad assicurare maggiore certezza all'utente in materia assicurativa, in particolare per quanto attiene alla delicata fase della stima del danno.

Ritengo che le modifiche introdotte dalla X Commissione permanente del Senato siano sostanzialmente migliorative del testo a suo tempo approvato dalla nostra Commissione. Devo tuttavia manifestare qualche perplessità in ordine al contenuto dell'articolo 3, introdotto dal Senato, che consente alle compagnie di assicurazione di servirsi anche in futuro dei liquidatori di danni, conservando gli uffici sinistri.

Comprendo come la norma in oggetto risponda all'esigenza di evitare che le compagnie di assicurazione si trovino nella necessità, anche in caso di piccoli danni, di affidare a liberi professionisti la determinazione del danno, con aggravio dei costi di liquidazione: occorre tuttavia rilevare come l'intervento di un accertatore di danni dipendente dall'impresa assicuratrice non garantisca l'espressione di un giudizio equilibrato. L'accertatore di danni dipendente dall'impresa, pur essendo tenuto a dichiarare, al momento

della liquidazione, di aver adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto della stessa, rimane infatti un soggetto che fa l'interesse di questa e non quello dell'assicurato.

Il testo approvato dalla nostra Commissione prevedeva una norma transitoria a salvaguardia della professionalità degli accertatori attualmente dipendenti dalle imprese, ma tendeva alla sostituzione di questa figura professionale con quella del perito, capace di un giudizio equidistante dagli interessi dell'assicurato e delle compagnie assicuratrici.

Ritengo quindi che l'articolo 3 introdotto dalla X Commissione del Senato si configuri come una forzatura rispetto ai criteri ispiratori del provvedimento.

Le ulteriori modifiche introdotte dalla X Commissione del Senato contengono opportune precisazioni, esplicitando all'articolo 1 che la stima concerne i danni alle cose derivanti dalla circolazione, prevedendo che un rappresentante dell'ISVAP faccia parte della Commissione nazionale dei periti assicurativi e che l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione figuri tra i soggetti sentiti in sede di determinazione della tariffa delle prestazioni.

Altre precisazioni introdotte dalla X Commissione del Senato non costituiscono modifiche sostanziali al testo a suo tempo approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla X Commissione permanente del Senato.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista-PDS ritiene prioritaria la necessità di varare norme legislative che disciplinino l'attività dei periti assicurativi, anche in considerazione della stretta correlazione esistente tra questo provvedimento e la riforma della RC auto, in vista dell'obiettivo di creare le condizioni per liquidazioni eque e rapide dei danni materiali.

Il conseguimento di questo risultato è decisivo anche al fine di uniformare la nostra posizione a quella degli altri paesi europei e rendere concorrenziale il settore assicurativo italiano. Basti pensare che in Francia i periti assicurativi sostituiscono l'ispettorato della motorizzazione nell'effettuazione dei collaudi delle autovetture, con indubbi risultati in termini di efficienza del servizio.

La riforma della RC auto ed il provvedimento in esame consentiranno di risolvere l'ingente contenzioso esistente e tutelare i diritti degli assicurati. In particolare la legge sul ruolo dei periti assicurativi punta alla riqualificazione professionale della categoria, affermandone l'autonomia allo scopo di porre in condizioni di parità gli interessi degli utenti e quelli delle compagnie assicuratrici, conferendo maggiore credibilità e trasparenza al sistema.

Il testo a suo tempo approvato dalla nostra Commissione si ispirava a questi principi, sostanziati nella proposta di legge del gruppo comunista-PDS, che assicurò il suo voto favorevole ritenendo che si fosse compiuto un notevole sforzo di convergenza, nonostante la previsione della prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo introdotta per volontà del gruppo democristiano.

Le modifiche introdotte dalla X Commissione del Senato ripristinano norme a suo tempo soppresse alla Camera. In particolare l'articolo 3 mantiene la figura dei periti dipendenti dalle imprese ed una ulteriore norma inserisce la stima dei danni alle cose nella materia di competenza degli stessi.

Desidero tuttavia rilevare che l'articolo 3 introdotto dalla X Commissione del Senato prevede al primo comma che gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa di assicurazione sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di avere adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto della stessa. Si tratta quindi di una norma che garantisce condizioni di trasparenza.

Ritengo altresì che le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 rispondano ad una giusta esigenza, stabi-

lendo che gli accertatori di danni alle cose abbiano diritto ad essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto d'impiego con l'impresa assicuratrice e l'esercizio continuativo dell'attività per almeno cinque anni. Gli accertatori in questione ottengono in tal modo lo stesso trattamento riservato agli altri periti.

Le norme di cui all'articolo 3 assicurano sostanzialmente l'autonomia dei periti, pur rispondendo ad una scelta meno netta di quella a suo tempo effettuata dalla nostra Commissione.

Per quanto riguarda la modifica apportata all'articolo concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo, che esplicita come la stima dei danni derivanti dalla circolazione sia da riferirsi ai danni alle cose, va detto che opportunamente essa chiarisce che la competenza dei periti assicurativi riguarda esclusivamente i danni materiali e non quelli alla persona, pur ampliando le competenze della categoria. Anche in questo caso la modifica apportata dalla X Commissione del Senato non stravolge il testo che era stato approvato dalla nostra Commissione.

Nessuna obiezione, è a nostro parere opponibile alla previsione che un rappresentante dell'ISVAP faccia parte della Commissione nazionale per i periti assicurativi, né alle altre modifiche apportate al Senato, che hanno valenza solamente formale.

Riteniamo pertanto doveroso valutare con attenzione le decisioni assunte dal Senato, rispettandone gli intenti. Del resto la nostra Commissione aveva introdotto in seconda lettura consistenti modifiche al testo.

Il gruppo comunista-PDS valuta positivamente il provvedimento in esame e preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo importante che, sia pure con ritardo, sia varata la legge che disciplina l'attività dei periti. Riteniamo che l'introduzione di ulteriori modifiche da parte della nostra Commissione potrebbe pregiudicare l'approvazione del provvedimento in questa legislatura, vanificando anche gli obiettivi della riforma della RC auto e la possibilità di allinearci al contesto europeo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Preso atto della posizione correttamente espressa dall'onorevole Bruzzani a nome del gruppo comunista-PDS, mi riservo di replicare una volta acquisito il parere del Governo in ordine alle norme contenute nell'articolo 3 del provvedimento, introdotto dal Senato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (114-662-4373-4397-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: « Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati », già approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 21 febbraio 1991 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato in quella del 21 dicembre 1991.

Prego l'onorevole Ravasio di riferire sulle modifiche introdotte dalla VI Commissione permanente del Senato in sostituzione del relatore, onorevole Salvatore Grillo.

RENATO RAVASIO, *Relatore f.f.*. La proposta di legge in esame, già approvata all'unanimità dalla nostra Commissione in sede legislativa nella seduta del 21 febbraio 1991, ha avuto in Senato un *iter* travagliato per l'insorgere di perplessità e preoccupazioni circa il trasferimento delle aree considerate direttamente dal patrimonio disponibile dello Stato ai privati.

La sesta Commissione del Senato ha previsto invece che le aree siano trasferite al patrimonio dei comuni interessati, per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione non ancora esistenti.

L'articolo 1 della proposta di legge, nel testo modificato dalla VI Commissione del Senato, estende le norme a tre comuni della provincia di Rovigo, nei quali l'incerta individuazione del demanio fluviale a seguito dei danni prodotti dall'alluvione del 1951 ha consentito la realizzazione di opere nelle aree considerate.

Un'ulteriore modifica riguarda l'articolo 3 e prevede che il prezzo di cessione sia determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno e non più in base alle caratteristiche originarie.

La modifica introdotta all'articolo 5 è di carattere tecnico, essendone state riformulate le norme in relazione al nuovo testo dell'articolo 1.

Ritengo che le modifiche introdotte dalla VI Commissione del Senato non mutino lo spirito del provvedimento, pur rendendo un po' più tortuoso il trasferimento dei beni considerati e più onerosa la loro acquisizione da parte dei privati. Chiedo pertanto alla Commissione di approvare il provvedimento riguardante le aree che da oltre trenta anni rivestono notevole interesse per le comunità interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla VI Commissione permanente del Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo condivide le modifiche introdotte dalla VI Commissione del Senato ed invita la Commissione ad accoglierle, pervenendo alla definitiva approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che la I Commissione ha espresso parere favorevole. Avverto altresì che la VIII Commissione si è espressa nel senso che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

In attesa che pervenga il parere della V Commissione, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 4 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO